

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

NET INCENDIO

Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 12/2025

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”.



Assicurazione danni a protezione del Fabbricato ipotecato dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Net Insurance S.p.A.

Prodotto: NET INCENDIO

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione danni che protegge il Fabbricato ipotecato, a fronte di uno o più Mutui ipotecari sottoscritti presso la Banca distributrice o presso Istituti di credito terzi, che sia destinato ad uso civile, commerciale, artigianale/produttivo, agricolo, oppure vuoto o in corso di costruzione/ristrutturazione dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi. Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente aperto presso la Banca distributrice.



Che cosa è assicurato?

✓ **Garanzia Incendio (Garanzia Base):** la Garanzia prevede la copertura dei Danni Materiali Diretti causati al Fabbricato assicurato da:

- Incendio;
- Fulmine;
- Scoppio, Implosione ed Esplosione;
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e oggetti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
- Onda sonora, provocata da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
- caduta rovinosa di montacarichi o ascensori, a seguito di rottura di congegni;
- urto di veicoli stradali, esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato o in uso dallo stesso;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del bene assicurato, purché detti impianti siano collegati a camini realizzati conformemente alla normativa.

Sono indennizzati, purché conseguenti ai suddetti eventi e a quelli garantiti dalle Garanzie facoltative, i Danni Materiali consequenziali ovvero quelli causati al Fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori derivanti da: mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi; che abbiano colpito il bene assicurato oppure beni posti nell'ambito di 50 metri da essi.

✓ **Estensioni alla Garanzia Base (Garanzie sempre operanti):** la copertura assicurativa è estesa ai danni Materiali Diretti al Fabbricato assicurato causati da:

- **Eventi atmosferici:** uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria; caduta di alberi, loro parti o di altri oggetti in genere, abbattuti dal vento o trasportati da esso; bagnamenti che si verificassero all'interno del Fabbricato, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti, ai Serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
- **Eventi sociopolitici:** tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi e atti di sabotaggio.
- **Terrorismo:** atti di terrorismo.
- **Spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica:** sono indennizzate le spese di demolizione, trattamento, sgombero, smaltimento e trasporto alla più vicina e autorizzata discarica dei residui del Sinistro indennizzabile ai sensi del Contratto.

✓ **Garanzie Facoltative (Garanzie acquistabili con il pagamento di un premio aggiuntivo):** puoi scegliere



Che cosa non è assicurato?

Non è assicurabile il Fabbricato che:

- ✗ non costituisce Garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dalla Banca o da Istituti di credito terzi e sottoscritti dal Contraente;
- ✗ non è ubicato nel territorio italiano;
- ✗ non è costruito secondo le tecniche di costruzione tradizionale o in bioedilizia.
- ✗ non è adibito a uso:
 - CIVILE;
 - COMMERCIALE;
 - ARTIGIANALE/PRODUTTIVO;
 - AGRICOLO;
 - FABBRICATI VUOTI
 - FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE / RISTRUTTURAZIONE

Sono inoltre esclusi i Fabbricati in cui siano ubicati: sale da ballo, discoteche, night-club, stabilimenti balneari, deposito/produzione di esplosivi e/o di esplosivi.



Ci sono limiti di copertura?

Eventi atmosferici, per i Fabbricati ad uso:

- ! civile, ufficio/studio professionale, commerciale: Franchigia di Euro 250 per Sinistro;
- ! diverso da sopra: Franchigia di Euro 500 per Sinistro; e sino alla Somma ass. per Sinistro/Anno.
- ! solo per quelli in corso di costruzione / ristrutturazione: Scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500 per Sinistro e sino al 50% della Somma ass. per Sinistro/Anno.

Eventi sociopolitici, per i Fabbricati ad uso:

- ! commerciale, artigianale/produttivo: Franchigia di Euro 500 per Sinistro e all'80% della Somma ass. per Sinistro/Anno; indipendentemente dalla destinazione d'uso, ridotto al 50% della Somma ass. per Sinistro/Anno, limitatamente ai Danni causati da atti di sabotaggio.

Terrorismo, per i Fabbricati ad uso:

- ! commerciale, artigianale/produttivo: Franchigia di Euro 500 per Sinistro; indipendentemente dalla destinazione d'uso, sino al 50% della Somma ass. per Sinistro/Anno.

Spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica:

- ! la Garanzia è prestata sino al 10% dell'Indennizzo.

Allagamento, per i Fabbricati ad uso:

- ! civile, ufficio/studio professionale: Franchigia di Euro 500 per Sinistro;
- ! diverso da sopra: Franchigia di Euro 1.000 per Sinistro; e sino a Euro 20.000 per Sinistro/Anno.

Danni da acqua e spese di ricerca:

- ! Danni da acqua: Franchigia di Euro 250 per Sinistro e sino al 5% della Somma ass., con il massimo di Euro 50.000 per Sinistro/Anno;

di includere una o più garanzie aggiuntive tra le seguenti che coprono i Danni Materiali Diretti al Fabbricato assicurato causati da:

- **Allagamento.**
- **Danni da acqua e spese di ricerca:** spargimento di acqua riconducibile a rotture accidentali di Tubazioni e/o impianti idrici, igienici, termici ed automatici di estinzione al servizio del Fabbricato stesso.
- **Fenomeno elettrico:** che si manifestano negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici o elettronici di pertinenza dello stesso.
- **Guasti cagionati dai ladri:** in occasione di consumato o tentato furto, rapina, estorsione.
- **Ricorso terzi - compresi danni da interruzione attività:** la Compagnia risponde dei danni alle cose di terzi causati da Sinistro indennizzabile ai sensi del Contratto, di cui tu sia civilmente responsabile.
- **Sovraccarico neve:** crollo totale o parziale provocato da sovraccarico neve, compresi i Danni di bagnamento che si verifichino all'interno dello stesso.

! Spese di ricerca: Franchigia di Euro 250 per Sinistro e sino a Euro 5.000 per Sinistro e di Euro 15.000 per Anno.

Fenomeno elettrico:

! Franchigia di Euro 250 per Sinistro e sino al 5% della Somma ass., con il massimo di Euro 10.000 per Sinistro/Anno.

Guasti cagionati dai ladri, per i Fabbricati ad uso:

! civile, ufficio/studio professionale, commerciale: sino a Euro 1.000 per Sinistro/Anno;

! diverso da sopra: sino a Euro 2.500 per Sinistro/Anno.

Ricorso Terzi:

! entro il limite del Massimale indicato in Polizza per Sinistro/Anno;

! Danni Indiretti da interruzione attività: sino al 10% del Massimale.

Sovraccarico neve, per i Fabbricati ad uso:

! civile, ufficio/studio professionale, commerciale: Franchigia di Euro 500 per Sinistro e sino al 50% della Somma ass. per Sinistro/Anno;

! diverso da sopra: Franchigia di Euro 1.000 per Sinistro e sino al 50% della Somma ass. per Sinistro/Anno.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è operante per Fabbricati situati nel territorio italiano.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del Contratto, hai il dovere di rilasciare dichiarazioni veritiere, complete e corrette sul Rischio da assicurare.
- In corso di Contratto, hai il dovere di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione.
- In caso di Sinistro, devi darne avviso alla Compagnia entro 10 giorni e fornire la documentazione richiesta.



Quando e come devo pagare?

Il Contratto prevede il pagamento di un Premio in via anticipata e in unica soluzione per tutta la sua durata oppure un Premio Annuale, quale corrispettivo, per la durata annuale dello stesso. In quest'ultimo caso, se l'importo è uguale o maggiore ad Euro 500, il Premio annuale è frazionabile a scelta del Contraente in rate semestrali senza oneri aggiuntivi. Il frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di pagare l'intero Premio annuo, ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del Periodo di efficacia dell'Assicurazione. Puoi effettuare il pagamento del Premio alla Compagnia mediante la modalità di pagamento normativamente consentita e specificata in Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se hai pagato il Premio o la prima rata di Premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel Contratto stesso. L'Assicurazione ha durata poliennale con scadenza coincidente con quella del Mutuo ipotecario con il minimo pari a 1 anno ed il massimo pari a 40 anni.

Il Contratto concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia ha raccolto la tua volontà del Contraente di concludere il Contratto. Da tale momento, la Compagnia garantisce le Prestazioni oggetto del Contratto stesso, sempre che tu abbia pagato il Premio.



Come posso disdire la polizza?

- Hai la facoltà di recedere dal Contratto entro 60 giorni dalla Data di effetto dello stesso, dandone comunicazione a tua scelta all'Intermediario o alla Compagnia mediante lettera raccomandata o posta elettronica/posta elettronica certificata.
- In caso di Polizza a Premio annuale con durata superiore a 5 anni, puoi esercitare la facoltà di disdetta del Contratto, dal quinto anno in avanti, con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui è stata esercitata la facoltà, dandone comunicazione all'Intermediario o alla Compagnia con le suddette medesime modalità.
- Hai la facoltà di recedere dal Contratto concluso mediante Tecniche di Comunicazione nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica/posta elettronica certificata.
- Inoltre, dopo ogni Sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento dell'indennizzo, puoi recedere dal Contratto, dandone comunicazione all'Intermediario o alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Assicurazione danni a protezione del Fabbricato ipotecato dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Net Insurance S.p.A.

NET INCENDIO

Ed. 02/2026 – Agg.to 06-2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Net Insurance S.p.A. – Società per Azioni facente parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 43 – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 – Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; e-mail: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it.

Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 88.177.544 e il risultato economico di periodo ammonta a € 4.498.919.

L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 210,10%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2025 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per tutte le Garanzie, l'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata alle Somme assicurate e, se previsti, ai Massimali concordati con il Contraente.

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, per gli aspetti di dettaglio delle singole Garanzie:

Garanzie Incendio (Garanzia Base): si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 22, pag. 14/26.

Estensioni di Garanzia (sempre operanti)

- **Garanzia Eventi atmosferici:** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 23, lett. A), pag. 15/26.
- **Garanzia Eventi sociopolitici:** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 23, lett. B), pag. 16/26.
- **Garanzia Terrorismo:** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 23, lett. C), pag. 16/26.
- **Garanzia Spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica:** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 23, lett. D), pag. 17/26.

Garanzie Facoltative (Garanzie acquistabili con il pagamento di un Premio aggiuntivo)

- **Garanzia Allagamento:** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 24, pag. 18/26.
- **Garanzia Danni da acqua e spese di ricerca:** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 25, pag. 18/26.
- **Garanzia Fenomeno Elettrico:** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 26, pag. 19/26.
- **Garanzia Guasti cagionati dai ladri:** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 27, pag. 19/26.
- **Garanzia Ricorso Terzi - compresi danni da interruzione attività:** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 28, pag. 19/26.
- **Garanzia Sovraccarico neve:** si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 29, pag. 20/26.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono esclusi dall'Assicurazione, indipendentemente dall'evento che li ha generati, i Danni:

- provocati con dolo del Contraente / Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti vandalici e dolosi, atti di sabotaggio, occupazione militare e non, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi
- conseguenti o verificatisi in occasione di Atti di terrorismo, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;

- conseguenti o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni artificiali di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di Terremoti ed eruzioni vulcaniche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di Alluvioni – Inondazioni – Esondazioni inondazioni, alluvioni, maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree (“acqua alta”) e penetrazione di acqua marina, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- di furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei prestatori di lavoro, frode, truffa, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- da usura, corrosione o difetto del materiale o di fabbricazione o mancata o insufficiente manutenzione;
- derivanti da crollo o collasso strutturale dei Fabbricati, non riconducibili a Incendio, Implosione ed Esplosione;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- causati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti all'insaputa dell'Assicurato in locali non di sua proprietà;
- causati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma eccezione fatta per la Garanzia Fenomeno Elettrico se operante;
- indiretti in genere e le perdite di mercato, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi Danno che non riguardi la materialità del Fabbricato assicurato;
- da Fenomeni elettrici per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del Fulmine;
- direttamente o indirettamente causati da o derivanti da o in connessione con inquinamento o contaminazione nucleare, biologica o chimica;
- subiti da mosaici, affreschi e statue aventi valore artistico.

Per l'estensione di Garanzia:

- **Eventi Atmosferici**, sono esclusi i Danni causati da Alluvione – Inondazione – Esondazione; gelo, umidità e Stillicidio; sovraccarico di neve; formazione di ruscelli, Flash Flood; Rigurgito, Traboccamento, rottura di Tubazioni a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti; sono esclusi i Danni subiti da Fabbricati (a condizione che non siano in corso di costruzione/ristrutturazione come da destinazione d'uso riportata in Polizza) o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne, ciminiera, camini, insegne e installazioni esterne similari; enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; pannelli solari e fotovoltaici; serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti; lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
- **Eventi sociopolitici**, sono esclusi i Danni di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del Fabbricato e delle recinzioni; di Fenomeno Elettrico; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.
- **Terrorismo**, sono esclusi i Danni direttamente o indirettamente causati da inquinamento o contaminazione nucleare, biologica e chimica; direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa da chiunque, per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un Atto di terrorismo; causati da fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Per la Garanzia facoltativa:

- **Allagamento**, sono esclusi i Danni verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento e quanto da esso trasportato; uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria; causati da Alluvione – Inondazione – Esondazione; causati da gelo, umidità, Stillicidio, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla garanzia; causati da Traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi; causati da Rigurgito di fognature; causati da fuoriuscita d'acqua da Tubazioni, impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili.
- **Danni da acqua e spese di ricerca**, sono esclusi i Danni causati da umidità, stillicidio, Traboccamento o Rigurgito di fognature pubbliche; da gelo; da allagamenti dall'esterno.
- **Fenomeno elettrico**, sono esclusi i Danni causati da usura, corrosione, inadeguata manutenzione, difetti di materiale o di fabbricazione.

	- Ricorso Terzi - compresi danni da interruzione attività, sono esclusi i Danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in sosta nell'ambito di tali operazioni, come pure le cose trasportate sugli stessi mezzi; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. - Sovraccarico neve, sono esclusi i Danni subiti da Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del Tetto; capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture o simili, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica; Serramenti in genere, vetrate e lucernari, come pure dall'impermeabilizzazione, a meno che il Danno sia causato dal crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti.
	Ci sono limiti di copertura?
	Oltre a quanto indicato nel DIP Danni su Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo, relativamente alle Lastre ricomprese in Fissi infissi e Serramenti, salvo esclusioni espresse, l'Assicurazione è operante con un Limite di Indennizzo di Euro 2.000 per Sinistro e per Anno assicurativo.
	A chi è rivolto questo prodotto?
	Il prodotto è destinato alla clientela della Banca distributrice che risulti titolare di un conto corrente aperto presso la stessa e intestataria di uno o più Mutui ipotecari sottoscritti presso la stessa o presso Istituti di credito terzi, che intenda proteggere il Fabbricato oggetto di ipoteca dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi.
	Quali costi devo sostenere?
	I costi complessivi gravanti sull'Assicurazione sono pari al 55,00% del Premio imponibile, di cui: - 40,00% quale quota parte percepita dagli intermediari; - 15,00% quale quota parte percepita dalla Compagnia per spese di gestione.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere presentati per iscritto (e-mail/PEC, posta, fax) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: • PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it • Posta: NET INSURANCE S.p.A. – C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA • Fax: +39 06 89326.570 avendo cura di indicare: • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.netinsurance.it.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso:
	- all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
OPPURE	oppure
diverso sistema di risoluzione stragiudiziale	- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.

delle controversie aderente alla rete FIN-NET	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Come da normativa vigente.
---	----------------------------

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'Assicurato. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO

Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi



Sommario

PREMESSA.....	3
CONTATTI UTILI.....	4
GLOSSARIO.....	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	10
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	10
Art. 2 - Altre assicurazioni.....	10
Art. 3 - Effetto, durata, recesso e disdetta del Contratto – Pagamento del Premio	10
Art. 3.1 - Effetto, durata del Contratto e pagamento del Premio.....	10
Art. 3.2 - Recesso del Contratto.....	11
Art. 3.3 - Disdetta del Contratto.....	11
Art. 4 - Effetto e recesso dal Contratto stipulato mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza	11
Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione.....	12
Art. 6 - Forma delle comunicazioni.....	12
Art. 7 - Aggravamento del Rischio	12
Art. 8 - Diminuzione del Rischio.....	12
Art. 9 - Recesso in caso di Sinistro	12
Art. 10 - Estinzione anticipata, surroga e accollo del Mutuo	12
Art. 11 - Validità territoriale	13
Art. 12 - Colpa grave.....	13
Art. 13 - Buona fede.....	13
Art. 14 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza	13
Art. 15 - Oneri fiscali	13
Art. 16 - Limite massimo dell'Indennizzo	13
Art. 17 - Giurisdizione, Sistemi alternativi di risoluzione controversie, Foro competente	13
Art. 18 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del Contratto.....	14
Art. 19 - Home Insurance (Area Riservata).....	14
Art. 20 - Legge applicabile al Contratto	14
Art. 21 - Glossario/Rinvio alle norme di Legge.....	14
GARANZIA INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI	14
COSA È ASSICURATO	14
Art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione - Garanzia Incendio.....	14
Art. 23 - Estensioni di Garanzia (sempre operanti)	15
COME POSSO PERSONALIZZARE LA COPERTURA	18
Art. 24 - Garanzia facoltativa Allagamento	18
Art. 25 - Garanzia facoltativa Danni da acqua e spese di ricerca	18
Art. 26 - Garanzia facoltativa Fenomeno elettrico.....	19
Art. 27 - Garanzia facoltativa Guasti cagionati dai ladri.....	19
Art. 28 - Garanzia facoltativa Ricorso Terzi - compresi Danni da interruzione attività	19
Art. 29 - Garanzia facoltativa Sovraccarico neve.....	20
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE	21
Art. 30 - Tipologie di Fabbricato assicurabile	21
Art. 31 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurabile	22
Art. 31.1 - Fabbricato tradizionale.....	22
Art. 31.2 - Fabbricato in bioedilizia.....	22
Art. 32 - Assicurazione a Valore intero.....	22
Art. 33 - Clausola di vincolo	23
COSA NON È ASSICURATO.....	23
Art. 34 - Esclusioni.....	23

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO

Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi



LIMITI DI COPERTURA	24
Art. 35 - Limite lastre	24
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	24
Art. 36 - Obblighi in caso di Sinistro	24
Art. 37 - Procedura per la valutazione del Danno	24
Art. 38 - Mandato dei Periti	24
Art. 39 - Determinazione del Danno	25
Art. 40 - Assicurazione parziale e tolleranza	25
Art. 41 - Coesistenza di più Assicurazioni e Franchigia	25
Art. 42 - Rinuncia alla rivalsa	25
Art. 43 - Anticipo Indennizzi	26
Art. 44 - Pagamento dell'Indennizzo	26
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO

Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi



PREMESSA

NET INCENDIO è il prodotto con il quale i clienti della Banca distributrice, titolari di un Conto corrente aperto presso la stessa, potranno proteggere il Fabbricato che costituisce Garanzia ipotecaria di uno o più Mutui ipotecari sottoscritti presso la Banca stessa o presso Istituti di credito terzi, dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi.

Il prodotto ha un unico settore articolato su una Garanzia Base integrata da un insieme di estensioni di Garanzia e personalizzabile con Garanzie Facoltative secondo lo schema seguente:

Settore INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

- a. **Garanzia Incendio (Garanzia Base)**
- b. **Estensioni alla Garanzia Base (Garanzie sempre operanti)**
 - Eventi atmosferici
 - Eventi sociopolitici
 - Terrorismo
 - Spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica
- c. **Garanzie Facoltative (Garanzie acquistabili con il pagamento di un Premio aggiuntivo)**
 - Allagamento
 - Danni da acqua e spese di ricerca
 - Fenomeno elettrico
 - Guasti cagionati dai ladri
 - Ricorso terzi e danni da interruzione attività
 - Sovraccarico neve

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modulo di Polizza ed è prestata per le/i Somme assicurate/Massimali ivi indicate/i. Le Franchigie, gli Scoperti e i Limiti di Indennizzo previste/i per le diverse Garanzie sono riportate/i all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione. Le Garanzie richiamate in Polizza sono operanti se è stato pagato il relativo Premio.

Avvertenza

A fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazione delle Garanzie ovvero oneri a carico del Contraente/Assicurato sono state evidenziate: con fondo colorato o in grassetto nelle Condizioni di Assicurazione. I termini che nel testo contrattuale rinviano al Glossario sono riportati con iniziale in maiuscolo nel testo contrattuale.

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO

Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi



CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO:

- Rivolgersi alla Filiale della Banca distributrice che ha collocato il Contratto
- in alternativa alla Compagnia:
- per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia
 - per e-mail: claims@netinsurance.it
 - per Fax: +39 06 97625707

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

- Rivolgersi alla Filiale della Banca distributrice che ha collocato il Contratto
- in alternativa alla Compagnia:
- numero Verde 800 779 399 (Contact Center)
 - sito: www.netinsurance.it/wecare
 - e-mail: wecare@netinsurance.it

PER INOLTARE UN RECLAMO

- Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA
- Fax +39 06 89326570
- PEC ufficio.reclami@pec.netinsurance.it



GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale.

Definizioni

Accidentale

Improvviso, casuale e imprevedibile.

Allagamento

Qualsiasi spandimento o riversamento od accumulo di acqua in luogo normalmente asciutto non riconducibile a Alluvione - Esondazione - Inondazione.

Alluvione - Esondazione - Inondazione

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Anno assicurativo

- In caso di Polizza di durata pari o inferiore a un anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.
- In caso di Polizza di durata superiore a un anno e con pagamento del Premio annuale, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della Data di effetto della Polizza e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale mentre i periodi successivi avranno durata pari a un anno.
- In caso di Polizza di durata superiore a un anno e con pagamento del Premio in via anticipata in un'unica soluzione (Premio unico), il primo periodo inizia alle ore 24.00 della Data di effetto della Polizza e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ipotetica ricorrenza annuale - desumibile in base al giorno e mese di scadenza di Polizza - mentre i periodi successivi avranno durata pari a un anno.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione.

Atto di terrorismo/Terrorismo

L'atto violento, compiuto con l'intenzione o l'effetto di influenzare un qualsiasi governo o istituzione o per creare stati di tensione, di timore, di terrore o di panico nella collettività in genere o in parti di essa.

Colpo d'ariete

La rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo un impianto chiuso di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura dell'impianto.

Compagnia

Net Insurance S.p.A..

Condizioni di Assicurazione

L'insieme dei termini e delle condizioni che regolano il Contratto di Assicurazione.

Conto corrente

Prodotto bancario destinato alla gestione della liquidità del Contraente (cliente della Banca distributrice).

Contraente

Il soggetto Persona fisica o Persona giuridica, ivi compresa la ditta individuale, che sottoscrive il Contratto di Assicurazione e paga il Premio e che può coincidere con l'Assicurato.

Contratto di Assicurazione (Contratto)

Il contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a corrispondere l'Indennizzo al verificarsi di un Sinistro.

Copertura (del tetto)

Il complesso degli elementi del tetto escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti.

Danno

La distruzione o il deterioramento, la perdita d'integrità o di funzionalità del bene assicurato.

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO

Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi



Danno Accertato

La quantificazione del Danno a seguito di Sinistro, il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e/o Scoperti né di Limiti di Indennizzo eventualmente previsti e prima dell'applicazione della Regola Proporzionale, ove applicabile.

Danno Indennizzabile

Il Danno Accertato soggetto alla riduzione per effetto della Regola Proporzionale, ove applicabile, e di Scoperti, Franchigie, Limiti di Indennizzo, ove applicabili.

Danno Indiretto

Le perdite economiche, diverse dai Danni Materiali Diretti e dai Danni Materiali Conseguenziali, derivanti dagli eventi garantiti.

Danno Materiale Conseguenziale

Il Danno non derivante dall'azione diretta degli eventi garantiti, ma subito in conseguenza di tali eventi.

Danno Materiale Diretto

Il Danno derivante dall'azione diretta degli eventi garantiti.

Data di effetto

Il momento da cui ha effetto il Contratto di Assicurazione.

Data di scadenza del Mutuo

La data di scadenza dell'ultima rata del Mutuo, così come prevista dal piano di ammortamento.

Dipendenze e/o Pertinenze

Locali o porzioni di Fabbricato, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, cantine, soffitte, box, locali vuoti precedentemente adibiti ad altri usi (come a esempio ex stalle o ex fienili) anche se in corpi separati del Fabbricato, comprese tettoie e pensiline non amovibili, eventuali piscine, e impianti sportivi, purché situati nella stessa ubicazione del Fabbricato assicurato o negli spazi ad esso adiacenti, o resi pertinenti.

Disdetta

La comunicazione che il Contraente deve inviare alla Compagnia o alla Banca distributrice, entro un termine di preavviso fissato nelle Condizioni di Assicurazione per evitare, se prevista, la tacita proroga del Contratto di Assicurazione.

Durata del Mutuo

La durata intercorrente tra la data di stipula e la Data di scadenza del Mutuo.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

Il complesso delle opere edili identificate in Polizza (fondazioni incluse), con i relativi Fissi e Infissi, Serramenti e tutte le opere murarie e di finitura, compresi cancelli, recinzioni e pavimentazioni esterne. Fanno parte del complesso anche gli impianti al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura e destinazione (nonché le condutture di adduzione e scarico degli stessi, fino al punto di immissione o emissione presso il fornitore o ricettore), a titolo esemplificativo: impianti elettrici, idrici, igienici, Impianti fotovoltaici e Impianti solari termici, di riscaldamento, di condizionamento e di climatizzazione, di segnalazione e comunicazione; impianti antifurto ed antintrusione e/o videosorveglianza; ascensori, montacarichi, montascale e scale mobili; affreschi e statue non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquet e moquettes, rivestimenti, controsoffittature e coibentazioni.

S'intendono ricomprese le Dipendenze e/o Pertinenze purché riconducibili alla destinazione d'uso del Fabbricato o alla tipologia di attività esercitata. Qualora l'Assicurazione sia riferita ad una porzione di Fabbricato s'intendono comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni.

È escluso il terreno sul quale sorge il Fabbricato nonché alberi, parchi e giardini.

Fenomeno elettrico

Azione elettrica del Fulmine, effetto di correnti e scariche elettriche, sbalzi di tensione, sovratensione o sovracorrente, corto circuito od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Fissi e Infissi

Manufatti e strutture rigide e fisse, ancorate al muro attraverso viti o tasselli o attraverso controtelai, per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e aerazione del Fabbricato, comprese eventuali Lastre, strutture portanti ancorate di tende o verande, grondaie e pluviali e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione di completamento, finimento o protezione.

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO

Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi



Flash Flood

Il rapido accumulo di acqua in luogo normalmente asciutto, dovuto all'impossibilità del suolo - o di impianti/sistemi di smaltimento/scarico - di drenare e/o assorbire - o di far defluire - l'acqua derivante da un eccesso di precipitazioni atmosferiche concentrate in un breve lasso temporale.

Franchigia

La parte di Danno Indennizzabile espressa in cifra fissa che, per ogni Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Fulmine

Il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, la Compagnia procede all'Indennizzo del Danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

Impianto fotovoltaico

L'Impianto costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che genera corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggi, meccanismi e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete, pompe di calore, batterie di accumulo, caldaie ibride, colonnine di ricarica elettrica nonché linee di distribuzione o trasmissione di energia.

Impianto solare termico

L'Impianto costituito da un insieme di apparecchiature che forniscono calore per il riscaldamento dell'acqua. Si compone di moduli di collettori/scambiatori di calore, vasi di espansione e pompe di circolazione, serbatoi di accumulo, apparecchiature di controllo o rilevazione, cablaggi, meccanismi, strutture di supporto e sostegno, contatori di misurazione, linee di distribuzione dell'acqua.

Implosione

Il cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o per carenza di pressione interna.

Incendio

La combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili

Le sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel Tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).

Indennizzo

La somma che la Compagnia corrisponde in caso di Sinistro. La stessa è determinata applicando al Danno Accertato la Regola Proporzionale, ove applicabile; da tale ammontare sono poi detratti eventuali Franchigie e Scoperti ove previsti e a seguire si applicano eventuali Limiti di Indennizzo, ove previsti.

Intermediario

Soggetto abilitato alla distribuzione di prodotti assicurativi ai sensi del Regolamento IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) n° 40/2018.

Lastre

I lucernari, le lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro e altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili.

Limite di Indennizzo

Massimo importo, dovuto dalla Compagnia all'Assicurato, per un singolo Sinistro o, quando precisato, per più Sinistri verificatisi nell'Anno assicurativo.

Massimale (per la Garanzia Ricorso Terzi e Danni da interruzione attività)

La somma indicata in Polizza che rappresenta la massima esposizione della Compagnia per singolo Sinistro o, quando precisato, per più Sinistri verificatisi nell'Anno assicurativo.

Mutuo

Il Contratto stipulato tra un istituto di credito e il Contraente avente per oggetto la concessione di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca sul Fabbricato.

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO

Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi



Onda sonora

L'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

Parte

La Compagnia ed il Contraente/Assicurato, quando riferiti singolarmente.

Parti

La Compagnia ed il Contraente/Assicurato, quando riferiti congiuntamente.

Periodo di efficacia dell'Assicurazione

Il periodo intercorrente tra la data di effetto indicata in Polizza, o la data di pagamento del Premio, se successiva, e la scadenza dell'Assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione, sottoscritto dalle Parti.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo del Contratto di Assicurazione.

Primo rischio assoluto

La forma di assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l'Indennizzo fino alla concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola Proporzionale (art. 1907 c.c.).

Rapina

L'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona.

Regola Proporzionale

La regola secondo la quale la Compagnia risponde del Danno in proporzione al rapporto tra la Somma assicurata ed il valore del bene assicurato al momento del Sinistro (art.1907 c.c.).

Rigurgito

Il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Rischio

La possibilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto

La parte di Danno Indennizzabile espressa in misura percentuale (con indicazione di un eventuale importo

minimo e/o massimo) che, per ogni Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Serramenti

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, porte, finestre e lucernai, comprese eventuali Lastre.

Set Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la Garanzia.

Solaio

Il complesso di elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma assicurata

L'importo massimo che la Compagnia indennizza in caso di Sinistro ed è riportato in Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione.

Stillicidio

Il gocciolamento o la caduta, lenti e continuati, di acqua o altri liquidi.

Terremoto (o sisma)

Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla "Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia" (INGV) in relazione all'epicentro del Sisma.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti (orditura, tiranti o catene) e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli eventi atmosferici.

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO

Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi



Traboccamento

La fuoriuscita di liquidi causata da incapacità degli impianti al servizio del Fabbricato a smaltire tali liquidi.

Tubazioni

L'insieme dei tubi o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi.

Valore a nuovo

Il criterio di valutazione in base al quale il valore del bene assicurato è determinato stimando le spese necessarie per l'integrale ricostruzione o rimpiazzo con altro nuovo, uguale o equivalente per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore intero

La forma di assicurazione che copre la totalità del bene assicurato e deve quindi corrispondere al suo intero valore. Se è assicurato un importo inferiore a tale valore, in caso di Sinistro trova applicazione la Regola Proporzionale (art. 1907 c.c.), salvo deroghe.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere veritiere, complete e corrette.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.

La Compagnia, infatti, ha diritto:

nel caso in cui la verità sia stata alterata con dolo o colpa grave:

- di contestare la validità del Contratto e di richiederne l'annullamento entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza;
- di rifiutare la prestazione ovvero il pagamento dell'Indennizzo, se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato;
- di trattenere i premi relativi al periodo di Assicurazione, in corso al momento in cui ha richiesto l'annullamento.

nel caso in cui la verità sia stata alterata senza dolo o colpa grave:

- di recedere dal Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza;
- di ridurre in caso di Sinistro e in ogni tempo, le somme assicurate in proporzione al Premio convenuto e a quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il reale stato del rischio;

fatto salvo quanto previsto all'art. 13 – “Buona fede”.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In presenza di più coperture sul medesimo Rischio in caso di Sinistro il Contraente ha l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori e richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo Contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c. – Assicurazione presso diversi assicuratori.

Art. 3 - Effetto, durata, recesso e disdetta del Contratto – Pagamento del Premio

Art. 3.1 - Effetto, durata del Contratto e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel Contratto stesso.

L'Assicurazione ha durata poliennale con scadenza coincidente con quella del Mutuo ipotecario con il minimo pari a 1 anno ed il massimo pari a 40 anni. La Data di effetto del Contratto può essere contestuale o successiva alla data di stipula del Mutuo stesso.

Il Contratto prevede il pagamento di un Premio:

- in via anticipata e in unica soluzione per tutta la sua durata;

oppure

- annuale, quale corrispettivo, per la durata annuale dello stesso.

In quest'ultimo caso se l'importo è uguale o maggiore ad Euro 500 (cinquecento), il Premio annuale è frazionabile a scelta del Contraente in rate semestrali senza oneri aggiuntivi. Il frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di pagare l'intero Premio annuale, ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del Periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Inoltre, sempre nel caso di scelta del Premio annuale il Contratto è prestato nella forma con tacito rinnovo e pertanto, in mancanza di disdetta comunicata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 3.3 – “Disdetta del Contratto”, lo stesso è prorogato per un anno e così a seguire fino al termine del Mutuo.

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO



Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi

L'importo e la tipologia del Premio sono indicati in Polizza. Il Premio è determinato in funzione della Somma assicurata a Valore intero, del tasso di Premio corrispondente alla tipologia di Fabbricato per destinazione d'uso ed alla tipologia di pagamento del Premio. In virtù del fatto che il Contratto ha durata poliennale, il Premio è calcolato con l'applicazione di uno sconto la cui percentuale è indicata in Polizza.

Il pagamento del Premio deve essere effettuato dal Contraente tramite la modalità pagamento normativamente consentita e specificata in Polizza.

Nel caso in cui il Conto corrente del Contraente non presenti una disponibilità sufficiente a procedere con l'addebito del Premio nessuna responsabilità sarà imputabile all'Intermediario.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c. – Mancato pagamento del Premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30°, giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

In caso di estinzione del rapporto con l'Intermediario presso il quale è in vigore un contratto di Conto corrente sul quale è addebitato il Premio, la Polizza – con pagamento del Premio annuale - viene risolta dalla scadenza annuale successiva se la stessa è entro i 6 mesi all'estinzione del rapporto, altrimenti di diritto trascorsi 6 mesi dal primo addebito non andato a buon fine e ferma la sospensione dell'Assicurazione come da art. 1901 c.c. – Mancato pagamento del Premio.

Art. 3.2 - Recesso del Contratto

Il Contraente ha facoltà di recedere dal Contratto entro 60 giorni dalla Data di effetto dello stesso, dandone comunicazione a sua scelta a:

- Intermediario
 - a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo postale della Filiale (presso la quale è stato emesso il Contratto) o presso la Sede della Banca: Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Ufficio Back Office Assicurazioni - Piazza Libertà, 23 – 14100 Asti (AT);
 - a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: ufficiosegreteria@pec.bancadiasti.it;
 - a mezzo posta elettronica all'indirizzo: backoffice.assicurazioni@bancadiasti.it.
- Compagnia
 - a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia;
 - a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo wecare@netinsurance.it.

Il recesso si considera notificato dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione e **la Compagnia restituisce al Contraente il Premio pagato dalla Data di effetto del Contratto al netto delle imposte e senza applicazione di penali.**

Il Contraente non può recedere se è stato denunciato un Sinistro prima dell'esercizio del diritto di recesso.

Per i Sinistri avvenuti entro la data di esercizio del diritto di recesso e denunciati dopo quest'ultima, la Compagnia è manlevata dall'Indennizzo essendo stato restituito il Premio pagato dalla Data di effetto della Polizza.

Art. 3.3 - Disdetta del Contratto

Limitatamente alle Polizze a Premio annuale, in ragione della durata poliennale del Contratto e agevolazione applicata, il Contraente può esercitare la facoltà di disdetta del Contratto, se di durata superiore a 5 anni, dal quinto anno in avanti, con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui è stata esercitata la facoltà, comunicando la propria volontà all'Intermediario o alla Compagnia con le medesime modalità previste all'art. 3.2 – “Recesso del Contratto”.

Il Contraente non può disdire se il Contratto è stato vincolato, in assenza di consenso da parte dell'Istituto di credito che ha concesso il Mutuo.

Art. 4 - Effetto e recesso dal Contratto stipulato mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza

A parziale rettifica dell'art. 3 – “Effetto, durata, recesso e disdetta del Contratto – Pagamento del Premio”, si precisa che il Contratto concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui la

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO

Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi



Compagnia ha raccolto la volontà del Contraente di concludere il Contratto (Data di effetto del Contratto). Da tale momento, la Compagnia garantisce all'Assicurato le prestazioni oggetto del Contratto, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del Premio. **Il Contraente ha facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio**, comunicando alla Compagnia la propria volontà, a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia;
- a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo wecare@netinsurance.it.

La Compagnia rimborsa al Contraente l'eventuale Premio addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi.

Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e producono effetti dal momento in cui pervengono alla Compagnia, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure all'Intermediario presso il quale è stato emesso il Contratto.

Art. 7 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c. – Aggravamento del Rischio, fatto salvo quanto previsto all'art. 13 – “Buona fede”.

Art. 8 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c. – Diminuzione del rischio, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dal Contratto con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dal Contraente, questi può comunicare la propria volontà all'Intermediario o alla Compagnia con le medesime modalità previste all'art. 3.2 – “Recesso del Contratto”.

In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 10 - Estinzione anticipata, surroga e accollo del Mutuo

Nel caso di:

- a) estinzione anticipata totale del Mutuo rispetto la Data di scadenza;
- b) trasferimento del Mutuo ad altro Istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest'ultimo;
- c) accollo del Mutuo ad un terzo soggetto;

il Contratto cesserà, rispettivamente, a decorrere:

- a) dalla data di estinzione anticipata del Mutuo;
- b) dalla data di surroga del Mutuo;
- c) dalla data di accollo del Mutuo;

ed il Contraente avrà diritto ad ottenere dalla Compagnia il rimborso della quota parte di Premio corrispondente al periodo di Garanzia non goduto al netto delle imposte.

Il calcolo dell'importo da rimborsare per il Fabbricato assicurato sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO

Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbicato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi



$$R = P \times T/N$$

dove:

R = importo da rimborsare

P = Premio imponibile, corrispondente al Premio lordo al netto delle imposte vigenti

N = durata del Contratto espressa in mesi interi

T = durata residua del Contratto in mesi interi (dato arrotondato per eccesso).

Il Contraente ha, tuttavia, la facoltà di proseguire nel Contratto per la durata residua, alle condizioni originariamente pattuite, dandone comunicazione al momento dell'estinzione totale del Mutuo o del trasferimento dello stesso. Inoltre, in caso di cessione del Contratto di Mutuo per accollo, il Contraente deve darne immediato avviso alla Compagnia.

Art. 11 - Validità territoriale

L'Assicurazione è valida esclusivamente per i rischi ubicati in Italia.

Art. 12 - Colpa grave

L'Assicurazione è efficace anche per i Danni determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato e per i Sinistri cagionati per colpa grave delle persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 1900 c.c. – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.

Art. 13 - Buona fede

L'omissione o l'inesattezza di una dichiarazione o della comunicazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio successiva alla stipulazione della presente Polizza, non pregiudica il diritto all'indennizzo, sempreché tale omissione sia avvenuta senza dolo e colpa grave, e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 14 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza

Gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come disposto dall'art. 1891 c.c. – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

Art. 15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Art. 16 - Limite massimo dell'Indennizzo

A nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata per Sinistro e per Anno assicurativo, salvo quanto espressamente previsto alle singole Garanzie, nonché dall'art. 1914 c.c. – Obbligo di Salvataggio.

Art. 17 - Giurisdizione, Sistemi alternativi di risoluzione controversie, Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria dopo aver fatto ricorso all'Arbitro Assicurativo o previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO



Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi

Art. 18 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del Contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcun Indennizzo in virtù del presente Contratto, qualora tale copertura, pagamento o Indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 19 - Home Insurance (Area Riservata)

La Compagnia ha reso disponibile sul proprio Sito (<https://www.netinsurance.it>) un'Area internet riservata al Contraente (la cosiddetta area Home Insurance) accessibile tramite credenziali ottenibili con e-mail, codice fiscale e numero della Polizza. In tale Area è possibile consultare il Contratto e le coperture assicurative in essere con la Compagnia e gestire telematicamente il Contratto (effettuare il pagamento del Premio, denunciare un Sinistro, richiedere la modifica di dati personali).

Art. 20 - Legge applicabile al Contratto

La legge applicabile al Contratto è quella italiana.

Art. 21 - Glossario/Rinvio alle norme di Legge

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione si rinvia alle norme di legge vigenti.

GARANZIA INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza la relativa Somma assicurata e se è stato pagato il relativo Premio

COSA È ASSICURATO

Art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione - Garanzia Incendio

La Compagnia indennizza i Danni Materiali Diretti, anche se cagionati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato loro familiari e in generale delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del rappresentante legale, causati al Fabbricato assicurato dai seguenti eventi:

- 1) Incendio;
- 2) Fulmine, con esclusione dei Danni da Fenomeno elettrico;
- 3) Scoppio, Implosione ed Esplosione;
- 4) caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e oggetti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi;**
- 5) Onda sonora, provocata da aeromobili o altri oggetti volanti;
- 6) caduta rovinosa di montacarichi o ascensori, a seguito di rottura di congegni;
- 7) urto di veicoli stradali, **esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato o in uso dallo stesso;**
- 8) fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte bene assicurato, **purché detti impianti siano collegati a camini realizzati conformemente alla normativa vigente.**

La Compagnia indennizza, purché conseguenti agli eventi di cui sopra e a quelli garantiti dalle garanzie facoltative rese operanti, i Danni Materiali consequenziali ovvero quelli causati al Fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori derivanti da:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO



Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi

che abbiano colpito il bene assicurato oppure beni posti nell'ambito di 50 metri da essi, ferme le limitazioni specifiche per le estensioni di garanzia.

Sono inoltre assicurati i guasti, le rotture o i danneggiamenti avvenuti nel tentativo di evitare o di diminuire o limitare i Danni garantiti dal Contratto.

Art. 23 - Estensioni di Garanzia (sempre operanti)

A. Eventi atmosferici

La Compagnia indennizza i Danni Materiali Diretti causati al Fabbricato assicurato da:

- uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria;
- caduta di alberi, loro parti o di altri oggetti in genere, abbattuti dal vento o trasportati da esso;
- bagnamenti che si verificassero all'interno del Fabbricato, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti, ai Serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

Sono esclusi i Danni:

a) causati da:

- Alluvione – Inondazione – Esondazione;
- gelo, umidità e Stillicidio;
- sovraccarico di neve;
- formazione di ruscelli, Flash Flood;
- Rigurgito, Traboccamento, rottura di Tubazioni a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;

b) subiti da:

- Fabbricati (a condizione che non siano in corso di costruzione/ristrutturazione come da destinazione d'uso riportata in Polizza) o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne, ciminiera, camini, insegne e installazioni esterne similari;
- enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- pannelli solari e fotovoltaici;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Per Fabbricati adibiti a:

- civile abitazione o sua pertinenza;
- ufficio/studio professionale o sua pertinenza;
- uso commerciale;

la Garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di Euro 250 (duecentocinquanta) per ciascun Sinistro e sino alla concorrenza della Somma assicurata per Sinistro e Anno assicurativo.

Per i soli Fabbricati in corso di costruzione/ristrutturazione, la Garanzia I è prestata con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500 (duemilacinquecento) per ciascun Sinistro e sino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata per Sinistro e per Anno assicurativo.

Per Fabbricati con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate, la Garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di Euro 500 (cinquecento) per ciascun Sinistro e sino alla concorrenza della Somma assicurata per Sinistro e Anno assicurativo.

Nel caso di Fabbricati caratterizzati da più di una delle destinazioni d'uso previste dall'art. 30 – “Tipologie di Fabbricato assicurabile”, la Garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia (o dello Scoperto) maggiore tra quelli corrispondenti alle destinazioni d'uso assicurate e sino alla concorrenza delle corrispondente limitazione dell'Indennizzo per Sinistro e per Anno Assicurativo.

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO



Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi

B. Eventi sociopolitici

A parziale deroga della lettera b) e della lettera l) dell'art. 34 – “Esclusioni”, la Compagnia indennizza i Danni Materiali Diretti causati al Fabbricato assicurato da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi e atti di sabotaggio.

L'Assicurazione opera anche:

- per i Danni da incendio, esplosione, scoppio, verificatisi nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova il Fabbricato assicurato;
- per gli altri Danni causati al Fabbricato assicurato nel corso di occupazione non militare della proprietà, purché la stessa non si protragga oltre cinque giorni consecutivi.

Sono esclusi i Danni:

- di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del Fabbricato e delle recinzioni;
- di Fenomeno elettrico;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Per Fabbricati adibiti a uso:

- commerciale;
- artigianale/produttivo;

la Garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di Euro 500 (cinquecento) per ciascun Sinistro e sino alla concorrenza dell' 80% della Somma assicurata per Sinistro e Anno assicurativo, indipendentemente dalla destinazione d'uso del Fabbricato assicurato, ridotto al del 50% della Somma assicurata per Sinistro e Anno assicurativo, limitatamente ai Danni causati da atti di sabotaggio.

Nel caso di Fabbricati caratterizzati da più di una delle destinazioni d'uso previste dall'art. 30 – “Tipologie di Fabbricato assicurabile”, la Garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia maggiore tra quelli corrispondenti alle destinazioni d'uso assicurate.

C. Terrorismo

A parziale deroga della lettera c) dell'art. 34 – “Esclusioni”, la Compagnia indennizza i Danni Materiali Diretti causati al Fabbricato assicurato, da Atti di terrorismo.

Sono esclusi i Danni:

- direttamente o indirettamente causati da inquinamento o contaminazione nucleare, biologica e chimica;
- direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa da chiunque, per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un Atto di terrorismo;
- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Per Fabbricati adibiti a uso:

- commerciale;
- artigianale/produttivo;

la Garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di Euro 500 (cinquecento) per ciascun Sinistro.

Indipendentemente dalla destinazione d'uso del Fabbricato assicurato, la Garanzia è prestata sino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata per Sinistro e Anno assicurativo.

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO



Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi

Nel caso di Fabbricati caratterizzati da più di una delle destinazioni d'uso previste dall'art. 30 – “Tipologie di Fabbricato assicurabile”, la Garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia maggiore tra quelli corrispondenti alle destinazioni d'uso assicurate.

D. Spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica

La Compagnia rimborsa le spese di demolizione, trattamento, sgombero, smaltimento e trasporto alla più vicina e autorizzata discarica dei residui del Sinistro indennizzabile ai sensi del presente Contratto.

La Garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo dovuto.

Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo

GARANZIE	SCOPERTO	FRANCHIGIA (*)	LIMITE INDENNIZZO (**)
Eventi atmosferici	non previsto	▪ € 250 per Sinistro (per Fabbricati adibiti a civile abitazione o sua pertinenza, ufficio/studio professionale o sua pertinenza, uso commerciale) ▪ € 500 per Sinistro (per Fabbricati con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate)	Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e Anno assicurativo
Eventi sociopolitici	non previsto	€ 500 per Sinistro (per Fabbricati adibiti a uso commerciale, artigianale / produttivo)	▪ 80% della Somma assicurata per Sinistro e Anno assicurativo ▪ 50% della Somma assicurata per Sinistro e Anno assicurativo, limitatamente ai Danni causati da atti di sabotaggio
Terrorismo	non previsto	€ 500 per Sinistro (per Fabbricati adibiti a uso commerciale, artigianale / produttivo)	50% della Somma assicurata per Sinistro e Anno assicurativo
Spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica	non previsto	non previsto	10% dell'Indennizzo dovuto

(*) Nel caso di Fabbricati caratterizzati da più di una delle destinazioni d'uso previste dall'art. 30 – “Tipologie di Fabbricato assicurabile”, la Garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia maggiore tra quelle corrispondenti alle destinazioni d'uso assicurate

(**) Nel caso di Fabbricati caratterizzati da più di una delle destinazioni d'uso previste dall'art. 30 – “Tipologie di Fabbricato assicurabile”, la Garanzia è prestata con l'applicazione del Limite di Indennizzo corrispondente alla Franchigia applicata.



COME POSSO PERSONALIZZARE LA COPERTURA

Le seguenti Garanzie facoltative sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza e pagato il relativo Premio aggiuntivo

Art. 24 - Garanzia facoltativa Allagamento

La Compagnia indennizza i Danni Materiali Diretti causati al Fabbricato assicurato da Allagamento.

Sono esclusi i Danni:

- verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento e quanto da esso trasportato; uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria;
- causati da Alluvione – Inondazione – Esondazione;
- causati da gelo, umidità, Stillicidio, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;
- causati da Traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi;
- causati da Rigurgito di fognature;
- causati da fuoriuscita d'acqua da Tubazioni, impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili.

Per Fabbricati adibiti a:

- civile abitazione o sua pertinenza;
- ufficio/studio professionale o sua pertinenza;

la Garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di Euro 500 (cinquecento) per ciascun Sinistro e sino alla concorrenza di Euro 20.000 (ventimila) per Sinistro e Anno assicurativo.

Per Fabbricati con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate, la Garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di Euro 1.000 (mille) per ciascun Sinistro e sino alla concorrenza di Euro 20.000 (ventimila) per Sinistro e Anno assicurativo.

Nel caso di Fabbricati caratterizzati da più di una delle destinazioni d'uso previste dall'art. 30 – “Tipologie di Fabbricato assicurabile”, la Garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia maggiore tra quelli corrispondenti alle destinazioni d'uso assicurate

Art. 25 - Garanzia facoltativa Danni da acqua e spese di ricerca

La Compagnia indennizza i Danni Materiali Diretti causati al Fabbricato assicurato da spargimento di acqua riconducibile a rotture accidentali di Tubazioni e/o impianti idrici, igienici, termici ed automatici di estinzione al servizio del Fabbricato stesso.

Sono esclusi i Danni:

- causati da umidità, stillicidio, Traboccamento o Rigurgito di fognature pubbliche;
- da gelo;
- da allagamenti dall'esterno.

La Garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di Euro 250 (duecentocinquanta) per ciascun Sinistro e sino alla concorrenza del 5% della Somma assicurata, con il massimo di Euro 50.000 (cinquantamila), per Sinistro e Anno assicurativo.

La Compagnia rimborsa le spese sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, inclusa la sostituzione di parti di Tubazioni che hanno dato origine al Danno, comprese le spese necessariamente sostenute a tale scopo comportanti la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato.

La Compagnia riconosce tali spese con l'applicazione di una Franchigia di Euro 250 (duecentocinquanta) per ciascun Sinistro e sino alla concorrenza di Euro 5.000 (cinquemila) per ciascun Sinistro e di Euro 15.000 (quindicimila) per Anno assicurativo.

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO



Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi

Art. 26 - Garanzia facoltativa Fenomeno elettrico

A parziale deroga della lettera o) dell'art. 34 – “Esclusioni”, la Compagnia indennizza i Danni Materiali Diretti causati al Fabbricato assicurato da Fenomeno elettrico, che si manifestano negli impianti, motori, apparecchiature e circuiti elettrici o elettronici di pertinenza dello stesso.

Sono esclusi i Danni causati da usura, corrosione, inadeguata manutenzione, difetti di materiale o di fabbricazione.

La Garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di Euro 250 (duecentocinquanta) per ciascun Sinistro e sino alla concorrenza del 5% della Somma assicurata, con il massimo di Euro 10.000 (diecimila), per Sinistro e Anno assicurativo.

La copertura Fenomeno elettrico è prestata a Primo rischio assoluto.

Art. 27 - Garanzia facoltativa Guasti cagionati dai ladri

La Compagnia indennizza i Danni Materiali Diretti cagionati dai ladri al Fabbricato assicurato, in occasione di consumato o tentato furto, rapina, estorsione.

Per Fabbricati adibiti a:

- civile abitazione o sua pertinenza;
- ufficio/studio professionale o sua pertinenza;
- uso commerciale;

la Garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 1.000 (mille) per Sinistro e Anno assicurativo.

Per Fabbricati con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate, la Garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 2.500 (duemilacinquecento) per Sinistro e Anno assicurativo.

Nel caso di Fabbricati caratterizzati da più di una delle destinazioni d'uso previste dall'art. 30 – “Tipologie di Fabbricato assicurabile”, la Garanzia è prestata sino alla concorrenza del limite di indennizzo maggiore tra quelli corrispondenti alle destinazioni d'uso assicurate per Sinistro e per Anno Assicurativo.

Art. 28 - Garanzia facoltativa Ricorso Terzi - compresi Danni da interruzione attività

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni arrecati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile ai sensi del presente Contratto

Sono esclusi i Danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo:

- i veicoli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato;
- i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in sosta nell'ambito di tali operazioni, come pure le cose trasportate sugli stessi mezzi.

La Garanzia non comprende inoltre i Danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, il convivente more uxorio, i figli dell'Assicurato, come pure ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) che precede, quando l'Assicurato non sia una persona fisica;
- le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, come pure degli amministratori delle medesime.

La Garanzia è prestata entro il limite del Massimale indicato in Polizza per Sinistro e Anno assicurativo.

La Garanzia è estesa ai Danni Indiretti derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi **sino alla concorrenza del 10% del Massimale indicato in Polizza.**

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO



Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi

Art. 29 - Garanzia facoltativa Sovraccarico neve

A parziale deroga della lettera j) dell'art. 34 – “Esclusioni”, la Compagnia indennizza i Danni Materiali Diretti causati al Fabbricato assicurato da crollo totale o parziale provocato da sovraccarico neve. La Garanzia opera anche per i Danni di bagnamento che si verificano all'interno dei Fabbricati.

Sono esclusi i Danni subiti da:

- Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del Tetto;
- capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture o simili, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica;
- Serramenti in genere, vetrate e lucernari, come pure dall'impermeabilizzazione, a meno che il Danno sia causato dal crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti.

Per Fabbricati adibiti a:

- civile abitazione o sua pertinenza;
- ufficio/studio professionale o sua pertinenza;
- uso commerciale;

la Garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di Euro 500 (cinquecento) per ciascun Sinistro e sino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata per Sinistro e Anno assicurativo.

Per Fabbricati con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate, la Garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di Euro 1.000 (mille) per ciascun Sinistro e sino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata per Sinistro e Anno assicurativo.

Nel caso di Fabbricati caratterizzati da più di una delle destinazioni d'uso previste dall'art. 30 – “Tipologie di Fabbricato assicurabile”, la Garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia maggiore tra quelle corrispondenti alle destinazioni d'uso assicurate

Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo

GARANZIE	SCOPERTO	FRANCHIGIA (*)	LIMITE INDENNIZZO (**)
Allagamento	non previsto	€ 500 per Sinistro (per Fabbricati adibiti a civile abitazione o sua pertinenza, ufficio/studio professionale o sua pertinenza) € 1.000 per Sinistro (per Fabbricati con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate)	€ 20.000 per Sinistro e Anno assicurativo
Danni da acqua e spese di ricerca	non previsto	€ 250 per Sinistro	- Danni da acqua: 5% della Somma assicurata con il massimo di € 50.000 per Sinistro e Anno assicurativo - Spese di ricerca: € 5.000 per Sinistro e € 15.000 per Anno assicurativo
Fenomeno elettrico	non previsto	€ 250 per Sinistro	5% della Somma assicurata con il massimo di € 10.000 per Sinistro e Anno assicurativo
Guasti cagionati dai ladri	non previsto	non previsto	€ 1.000 per Sinistro e Anno assicurativo (per Fabbricati adibiti a civile abitazione o sua pertinenza,

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO

Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi



			ufficio/studio professionale o sua pertinenza, uso commerciale) € 2.500 per Sinistro e Anno assicurativo (per Fabbricati con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate)
Ricorso Terzi e Danni da interruzione attività	non previsto	non previsto	▪ Massimale indicato in Polizza per Sinistro e Anno assicurativo ▪ 10% della Massimale indicato in Polizza per Sinistro e Anno assicurativo, limitatamente ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi
Sovraccarico neve	non previsto	▪ € 500 per Sinistro (per Fabbricati adibiti a civile abitazione o sua pertinenza, ufficio/studio professionale o sua pertinenza, uso commerciale) ▪ € 1.000 per Sinistro (per Fabbricati con destinazioni d'uso diverse da quelle sopra indicate)	50% della Somma assicurata per Sinistro e Anno assicurativo

(*) Nel caso di Fabbricati caratterizzati da più di una delle destinazioni d'uso previste dall'art. 30 – “Tipologie di Fabbricato assicurabile”, la Garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia maggiore tra quelle corrispondenti alle destinazioni d'uso assicurate

(**) Nel caso di Fabbricati caratterizzati da più di una delle destinazioni d'uso previste dall'art. 30 – “Tipologie di Fabbricato assicurabile”, la Garanzia è prestata con l'applicazione del Limite di Indennizzo corrispondente alla Franchigia applicata.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Art. 30 - Tipologie di Fabbricato assicurabile

Il Contratto è operante a condizione che il Fabbricato assicurato, sul quale sia stata iscritta ipoteca a Garanzia di un Mutuo, abbia le seguenti caratteristiche:

- a) costituisce Garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dalla Banca o da Istituti di credito terzi e sottoscritti dal Contraente;
- b) se il medesimo Fabbricato costituisce Garanzia ipotecaria di altro Mutuo erogato dalla Banca e assistito da altra Copertura anche con diverso Contraente le coperture costituiscono rischio comune;
- c) è ubicato sul territorio italiano;
- d) è costruito secondo le tecniche di costruzione tradizionale (art. 31.1) o in bioedilizia (art. 31.2).

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO

Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi



Il Fabbricato che rispetta le suddette caratteristiche deve essere adibito a uso:

- a) CIVILE
 - civile abitazione o sua pertinenza;
 - ufficio/studio professionale o sua pertinenza;
 - Condominio;
 - chiesa, biblioteca, museo, scuola, albergo, circolo ricreativo, palestra;
 - caserma, ospedale, clinica casa di cura, ambulatorio;
- b) COMMERCIALE
- c) ARTIGIANALE/PRODUTTIVO
- d) AGRICOLO
- e) FABBRICATI VUOTI
- f) FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE
- g) FABBRICATI IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE

Si precisa che, per i soli Fabbricati in corso di costruzione/ristrutturazione, la copertura è operante a condizione che in occasione della messa in opera di materiali coibentanti e rivestimento vi sia sorveglianza di personale per intervenire prontamente con strumenti idonei allo spegnimento di ogni principio di Incendio e non si proceda ad operazioni di saldatura senza adeguate contromisure.

Art. 31 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurabile

Art. 31.1 - Fabbricato tradizionale

L'Assicurazione è operante a condizione che il Fabbricato assicurato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di copertura in materiali incombustibili.

Possono essere realizzati in materiali combustibili:

- i solai di interpiano;
- le strutture portanti dei Tetti;
- le pareti esterne e la copertura del Tetto, a patto che la presenza di tali materiali non superi il 20% del totale delle rispettive superfici;
- rivestimenti e coibentazioni.

È tollerata l'esistenza di costruzioni o porzioni di Fabbricati aventi caratteristiche costruttive difformi da quanto sopra, purché il valore di tali costruzioni o porzioni di Fabbricati non ecceda nel suo insieme il 20% del Fabbricato.

Art. 31.2 - Fabbricato in bioedilizia

L'Assicurazione è operante a condizione che il Fabbricato assicurato sia un edificio a carattere permanente costituito da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche della costruzione tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile interamente fuori terra e realizzata con le seguenti caratteristiche:

- **edificio a Chalet (tipo Blockhaus)**, con elementi strutturali in legno lamellare di spessore non inferiore a 80mm e altri elementi, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale, costituenti pareti strutturali dell'opera. Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm. Solai dividenti i piani e strutture portanti del tetto comunque costruite, manto di copertura in materiali incombustibili;
- **edificio "a pareti portanti stratificate" (tipo "MHM" o "XLAM")**, con assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno lamellare di spessore non inferiore a 80 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate. Manto di copertura in materiali incombustibili. I solai e le strutture portanti del tetto sono realizzati con travi portanti e/o tramite l'impiego di pannelli in legno lamellare di spessore non inferiore a 80 mm.

In entrambi i casi è consentito l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale (quali, ad esempio, fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

Art. 32 - Assicurazione a Valore intero

L'Assicurazione è prestata a Valore intero, pertanto la Somma assicurata per il Fabbricato deve corrispondere al Valore a nuovo del Fabbricato, escludendo il valore dell'area.

Condizioni di Assicurazione – NET INCENDIO



Contratto di Assicurazione a protezione del Fabbricato posto a garanzia ipotecaria del Mutuo dai rischi derivanti da Incendio e altri eventi

Art. 33 - Clausola di vincolo

La clausola è operante se è stato indicato in Polizza l'Istituto di credito terzo vincolatario nei termini previsti dal relativo testo di vincolo.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 34 - Esclusioni

Sono esclusi, i Fabbricati non rispondenti ai requisiti indicati agli artt. 30 – “Tipologia di Fabbricato assicurabile” e 31 – “Caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurabile” ed i Fabbricati in cui siano ubicati:

- sale da ballo, discoteche, night-club;
- stabilimenti balneari;
- deposito/produzione di esplosivi e/o di esplosivi.

Sono esclusi dall'Assicurazione, indipendentemente dall'evento che li ha generati, i Danni:

- a) provocati con dolo del Contraente / Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti vandalici e dolosi, atti di sabotaggio, occupazione militare e non, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi
- c) conseguenti o verificatisi in occasione di Atti di terrorismo, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto previsto all'art. 23, lett. C) – “Terrorismo”;
- d) conseguenti o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni artificiali di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- e) conseguenti o verificatisi in occasione di Terremoti ed eruzioni vulcaniche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- f) conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- g) conseguenti o verificatisi in occasione di Alluvioni – Inondazioni – Esondazioni inondazioni, alluvioni, maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree (“acqua alta”) e penetrazione di acqua marina, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- h) di furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei prestatori di lavoro, frode, truffa, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- i) da usura, corrosione o difetto del materiale o di fabbricazione o mancata o insufficiente manutenzione;
- j) derivanti da crollo o collasso strutturale dei Fabbricati, non riconducibili a Incendio, Implosione ed Esplosione;
- k) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- l) causati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti all'insaputa dell'Assicurato in locali non di sua proprietà;
- m) causati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma eccezione fatta per la Garanzia Fenomeno elettrico se operante;
- n) indiretti in genere e le perdite di mercato, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi Danno che non riguardi la materialità del Fabbricato assicurato;
- o) da Fenomeni elettrici per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del Fulmine;
- p) direttamente o indirettamente causati da o derivanti da o in connessione con inquinamento o contaminazione nucleare, biologica o chimica;
- q) subiti da mosaici, affreschi e statue aventi valore artistico.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 35 - Limite lastre

Relativamente alle Lastre ricomprese in Fissi infissi e Serramenti, salvo esclusioni espresse, l'Assicurazione è operante con un Limite di Indennizzo di Euro 2.000 (duemila) per Sinistro e per Anno assicurativo.

Sono esclusi i Danni a Lastre che alla data di effetto del Contratto non sono integre ed esenti da difetti; e sempre le scheggiature e le rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 36 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Compagnia entro 10 giorni dal momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza;
- b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dall'art. 1914 c.c. – Obbligo di Salvataggio;
- c) l'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del Danno. La Compagnia non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- e) denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, nei soli casi di reati perseguibili per legge, il verificarsi di ogni Sinistro entro 10 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il Sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del Sinistro e l'entità approssimata del Danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa.
- f) in caso di sinistro relativo alla garanzia "Ricorso terzi", astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. In questo caso, la Compagnia ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;

Il Contraente/Assicurato dovrà trasmettere alla Compagnia:

- ove prevista, copia della denuncia di cui alla lettera e);
- copia del piano di ammortamento del Mutuo.

Art. 37 - Procedura per la valutazione del Danno

L'ammontare del Danno è concordato direttamente dalla Compagnia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, fermo restando il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Periti da nominarsi con apposito atto. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza o domicilio del Contraente o dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art. 38 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 36 – "Obblighi in caso di Sinistro";



c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati e stimare il valore degli enti illesi o colpiti da Sinistro;

d) procedere alla definizione del Danno secondo i criteri di cui all'art. 39 – “Determinazione del Danno”.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei Danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 39 - Determinazione del Danno

L'Assicurazione è prestata a Valore a nuovo, pertanto, l'ammontare del Danno è pari alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

L'ammontare del Danno verrà calcolato come segue:

1) Determinazione dell'ammontare del Danno al momento del Sinistro

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del Danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2) Supplemento di Indennizzo Valore a nuovo

Si stabilisce il supplemento che aggiunto all'ammontare del Danno di cui sopra determinerà l'Indennizzo complessivo.

Il pagamento del supplemento di Indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la riparazione o la ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area su cui si trovava il Fabbricato assicurato, oppure su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Impresa, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 40 - Assicurazione parziale e tolleranza

Se dalle stime fatte al precedente Art. 39 – “Determinazione del Danno” risulta che il valore reale del Fabbricato assicurato eccede al momento del Sinistro la Somma assicurata più del 15%, la Compagnia applica la regola proporzionale sull'eccedenza a tale percentuale e cioè risponde del Danno in proporzione al rapporto fra la Somma assicurata (maggiorata del 15%) e il Valore a nuovo del Fabbricato assicurato risultante al momento del Sinistro.

Art. 41 - Coesistenza di più Assicurazioni e Franchigia

Se a protezione del Fabbricato assicurato con il presente Contratto - o di altri beni ivi riposti o ubicati - esiste un'altra Assicurazione della Compagnia a copertura del medesimo rischio, in caso di Sinistro, si applica la Franchigia più elevata e, la stessa, viene applicata una sola volta.

Art. 42 - Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllate consociate e collegate;
- i clienti e i fornitori;

salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile medesimo.



Art. 43 - Anticipo Indennizzi

Il Contraente/ Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno Euro 100.000 (centomila).**

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo novanta giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo stesso.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'acconto suddetto, il Contraente/Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di Indennizzo, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'importo totale dei due acconti non potrà in ogni caso essere superiore a Euro 1.000.000 (un milione), qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 44 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del Danno.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente/Assicurato relativo al Sinistro, è facoltà della Compagnia posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sugli enti assicurati, ai sensi dell'art. 2742 c.c. – Surrogazione dell'indennità alla cosa.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La Compagnia **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati da Net Insurance S.p.A., a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con la Società (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa). Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “il/i Contratto/i”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, la Società venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere della Compagnia.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, la Compagnia si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli

impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it